

ESENTE DA BOLLO
ai sensi della L. 1-12-1981 n. 692



Repubblica Italiana
In nome del popolo

SENT. N. 12
Cron. n. 90

COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI
NELLA REGIONE ABRUZZO

Il Commissario f.f.. Dott. *Andrea Dell'Orso*, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nella causa demaniale iscritta al n. 16 del registro generale
contenzioso civile dell'anno 2018 trattenuta in decisione
all'udienza del 18 febbraio 2025 e vertente

TRA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO DI
ROCCA S. STEFANO, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo
LUDOVICI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata
presso il suo studio giusta procura in atti;
ricorrente

E

VOCE DEL LAZIO RADIOTELEVISIONE srl, rappresentata e
difesa dall'avv. Maria Concetta VANNI del foro di Pescara ed
elettivamente domiciliato in Città S. Angelo presso il suo studio
giusta procura in atti;

resistente

NONCHE'

COMUNE DI TORNIMPARTE, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore;

resistente contumace

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale
e scritti difensivi in atti.

MOTIVAZIONE

1.1.La vicenda che ci occupa ha riguardato il riconoscimento della
natura demaniale (invero, e per quanto in seguito meglio si dirà, non
oggetto di specifica contestazione) della porzione del terreno sito
nel Comune di Tornimparte, località Monte Morrone, identificata
in catasto al fg 5 p.lla 184 (ora 599) ed il rilascio, in favore
dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici S. Stefano (di
seguito, e per brevità ASBUC S. Stefano), di tale immobile sul
quale la società Voce del Lazio Radiotelevisione srl ha installato
un ripetitore di diffusione radiofonica.

Ad onor del vero, con sentenza n. 9 del 16 agosto 2018 (cron. N.
156) questo Commissariato ha definito un analogo contenzioso con
l'associazione Radio Maria dichiarando l'intervenuta cessazione
della materia del contendere disponendo, al contempo, la
separazione delle altre causa (tra cui, quindi anche quella in esame)

derivanti tutte dalla presenza di un ripetitore di altre società.

1.2. Nel corso del presente giudizio, si sono regolarmente costituite l'ASBUC S. Stefano e la società Voce del Lazio Radiotelevisione, mentre il Comune di Tornimparte è rimasto contumace.

Volendo fare opera di sintesi, le posizioni delle parti costituite possono essere così compendiate.

Secondo la prospettazione dell'amministrazione separata ricorrono le condizioni per il rilascio del bene (sulla cui demanialità non sono state invero sollevate contestazioni) in quanto il contratto intercorso tra l'ente locale e la società resistente deve ritenersi nullo in quanto non sottoscritto dalla stessa amministrazione.

Per Voce del Lazio, invece, l'utilizzo del bene non può ritenersi *sine titulo* in forza del contratto di concessione del 20 giugno 2016 a cui, peraltro, è stata data anche corretta attuazione mediante il regolare pagamento dei canoni previsti.

Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e, dopo diversi rinvii (concessi anche al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della lite) all'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. *In limine litis*, non avendovi provveduto in corso di causa va dichiarata la contumacia del Comune di Tornimparte che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3. La domanda dell'ASBUC S. Stefano è fondata e, di conseguenza,

deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.

Può in effetti ritenersi incontrovertibile (sia perché non adeguatamente contestata, ma anche alla luce delle produzioni documentali tra cui in particolare la sentenza emessa da questo ufficio n. 9/18) la natura demaniale dell'immobile per cui è causa così come anche alcuna censura può essere mossa all'occupazione di una parte dello stesso da parte di Voce del Lazio Radiotelevisione attraverso l'installazione di un impianto di radiodiffusione.

Risulta, sempre per tabulas, che alla data del 20 giugno 2016 il Comune di Tornimparte e la predetta società hanno sottoscritto un accordo per la concessione, per la durata di anni 15 (senza possibilità di rinnovo tacito), della porzione di terreno facente parte del più ampio immobile distinto al fg 8 p.lla 185 (comunque identico a quello in esame).

Nell'accordo, all'art. 4, è stato altresì previsto il pagamento di canoni sia per la pregressa occupazione (stimata complessivamente nella misura di € 1.000) che per l'avvenire (€ 1500 anno maggiorato di ulteriori € 600, per ogni impianto accorpato).

4. L'essenza della lite, alla luce delle prospettazioni delle parti, risiede nello stabilire se con la sottoscrizione del contratto di concessione con l'ente locale Voce del Lazio Radiotelevisione ha, allo stesso tempo, acquisito un diritto alla legittima occupazione del bene demaniale.

La soluzione della questione postula, in definitiva, la delibazione sulla validità del contratto perché sottoscritto dal Comune di Tornimparte e non dall'ASBUC S. Stefano.

Le argomentazioni svolte dall'amministrazione separata devono essere condivise in quanto fondate sia in punto di diritto che di fatto.

Sotto il primo versante, deve richiamarsi la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (seppur in un precedente assai risalente nel tempo, ma non contraddetto di decisioni di segno contrario) secondo cui *“Invero, pur essendo incontestabile che nel campo del diritto pubblico le frazioni costituiscono mere circoscrizioni amministrative del Comune, cui come ente unitario fanno capo i rapporti riguardanti l'interesse specifico soltanto di una parte della popolazione quale quella dislocata nella frazione, nel campo del diritto privato invece e sia pure limitata alla titolarità dei beni di proprietà collettiva o di uso collettivo come quelli destinati ad uso civico sia innegabile la soggettivizzazione della comunità agraria frazionale. Infatti, sia l'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 che prevede in ordine ai terreni di uso civico il condominio tra Comune e frazioni o tra frazioni dello stesso Comune, sia l'art. 11 della legge stessa che prevede l'appartenenza ai Comuni, alle frazioni e all'associazione di terreni di uso civico che siano oggetto di occupazione, sia ancora che l'art. 25 che prevede il trasferimento ai Comuni e alle frazioni dei terreni delle associazioni che vengano*



sciolte postulano in capo alle frazioni la titolarità in atto o l'acquisto di beni in uso civico. Nè detta titolarità può essere intesa nel senso oggettivo della mera destinazione a favore delle Comunità frazionali di beni pur sempre appartenenti al Comune; Una tale interpretazione della normativa non solo troverebbe ostacolo nella lettera della legge ma risulterebbe smentita dalle ulteriori disposizioni contenute nella legge n. 276 del 1957 che attribuisce a Comitati frazionali di specifica elezione da parte dei componenti la stessa Comunità, l'amministrazione dei beni, la quale per sua natura non è limitata a semplici atti materiali bensì è tesa al compimento di atti giuridici eventualmente costitutivi di obbligazioni pur sempre realizzabili con i frutti dei beni oggetto della amministrazione, e contenute nella legge n. 278 del 1957 la quale prevede addirittura la rappresentanza in giudizio delle Comunità agrarie frazionali da parte non già del Sindaco bensì dello stesso Comitato. La intestazione anche catastale dei beni alla Comunità agraria frazionale appare quindi conforme all'ordinamento non avendo ragione alcuna, neppure sotto il profilo della organizzazione amministrativa della stessa, il riferimento mediato dalla titolarità attraverso il Comune" (cfr Cass Civ. Sez II, 8.4.1994 n. 11127).

Una tale opzione ermeneutica del plesso normativo è stata confermata anche nella citata sentenza 9/18 in cui si legge "La

eccezione appare pertinente atteso che la comunità frazionale non solo è indicata nella determina dirigenziale detta quale contraente della società beneficiaria unitamente al Comune di Tornimparte, ma è anche e soprattutto la effettiva titolare dominicale dei beni di uso civico esistenti nel suo territorio e non può essere surrogata o sostituita dal Comune nella cui circoscrizione amministrativa si trova” (cfr pag 4 della citata sentenza).

Il richiamo, operato da Voce del Lazio, negli scritti difensivi finali all’entrata in vigore della L. 168/17 non risulta persuasivo ai fini di un diverso inquadramento dei fatti.

La normativa in questione, infatti, ha previsto all’art. 1 comma 2 che “Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”.

Tale disposizione, quand’anche, come in effetti sostenuto dalla medesima società, sia entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione dell’atto di concessione non può produrre il risultato di ritenere che l’amministrazione separata non fosse dotata della legittimazione rectius della titolarità a disporre (e quindi a concedere anche in concessione) dei beni demaniali ad essa riconducibili.

Volendo scendere nel dettaglio, il riconoscimento della titolarità dei beni demaniali in capo alle amministrazioni separate, il

riconoscimento (operato dal legislatore già prima del 2017) di una soggettività giuridica per le stesse (inteso alla stregua di un centro di imputazione di interesse seppur sfornito della personalità giuridica) rappresentano tutti fattori che, ove correttamente valutati, devono ragionevolmente portare a ritenere che il rapporto concessorio avrebbe dovuto, per la sua stessa validità, essere stato sottoscritto direttamente dall'ASBUC Rocca S. Stefano.

5. Sulla scorta, quindi, delle considerazioni sin qui svolte, l'occupazione del ben da parte di Voce del Lazio Radiotelevisione deve ritenersi senza titolo e quindi ciò comporta, in accoglimento della domanda dell'amministrazione separata S. Stefano il riconoscimento della natura demaniale del terreno utilizzato con ordine alla reintegra dello stesso in favore della medesima parte.

6. Quanto alle spese di lite, deve farsi applicazione della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc., nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14, nella parte in cui ha escluso la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.

La sottoscrizione di un contratto con il Comune di Tornimparte (che si è posto come il titolare del bene controverso), rappresenta un fattore decisivo per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Commissario per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo f.f., dott. Andrea Dell'Orso, definitivamente pronunciando sulla causa demaniale n. 16/18 , così provvede:

- a) Dichiarare la contumacia di Comune di Tornimparte;
- b) Accerta e dichiara la natura demaniale del terreno sito nel Comune di Tornimparte oggetto di causa;
- c) Dichiarare la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione o di concessione che abbia avuto per oggetto tale fondo;
- d) Ordina la reintegra del predetto terreno in favore di ASBUC Rocca S. Stefano;
- e) Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei competenti Pubblici Registri Immobiliari a cura del Comune di Tornimparte ed a spese di Voce del Lazio Radiotelevisione;
- f) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- g) Condanna Voce del Lazio Radiotelevisione al pagamento delle spese postali che si liquidano in € 13,60 ;

Così deciso a L'Aquila il 20 maggio 2025

Il Commissario f.f. per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo

Dott. *Andrea Dell'Orso*



IN SEGRETERIA

GIORNO 20.05.2025

IL CALENDARIO

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Laura Paoletti

